

ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA n. ENAC-ORMP-001

Novità ADR 2023

1.1.3.6 - Sono state aggiunte alla tabella 1.1.3.6 due rubriche nella categoria di trasporto 2, per le quali vale il limite di esenzione di 333:

- per la classe 6.2, la rubrica collettiva UN3291 - Rifiuti OSPEDALIERI n.a.s. - Rifiuti BIOMEDICALI n.a.s. - Rifiuti MEDICALI REGOLAMENTATI n.a.s.;
- per la classe 9, la rubrica UN 3536 - Batterie al LITIO installate in UNITA' DI TRASPORTO.

1.1.4 - Sono state precisate le condizioni d'utilizzo dei Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America per le operazioni d'importazione o esportazione di gas e dei recipienti a pressione non ripuliti.

1.6.1 - Soppresse alcune importanti norme transitorie che prevedevano deroghe fino al 31.12 2022. Segnaliamo, in particolare, che, **dal 1° gennaio 2023 diventano effettivi:**

- **L'obbligo di nomina del Consulente DGSA per le imprese che eseguono sole operazioni di spedizione, e**
- **L'obbligo del rispetto delle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di merci pericolose contenute nei macchinari** assegnati ai numeri ONU 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548.

Viceversa, vengono **introdotte altre norme transitorie**. Tra le più importanti, segnaliamo quelle riguardanti:

- **L'etichettatura dei colli contenenti batterie al litio** preparati secondo la disposizione speciale 188 (il marchio 5.2.1.9.2, modificato nelle dimensioni dall'ADR 2021, può essere utilizzato anche se non conforme a queste ultime disposizioni, fino al 31 dicembre 2026);
- Il trasporto di **adesivi, vernici, inchiostri da stampa e resine in soluzione** in imballaggi di tipo non completamente rispondente alle norme ADR;

2.2 - Riportiamo alcune delle novità previste per le diverse classi:

Classe 2: Nell'elenco delle materie e miscele non ammesse al trasporto, per i gas non classificabili al N. ONU 1043 si fa riferimento alla disposizione speciale 643.

Classe 3: Nella lista delle rubriche collettive (F1), viene **soppressa** la rubrica per il n. ONU 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI. Di conseguenza, viene **modificata** la rubrica per il n. ONU 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE, che diventa: n. ONU 1197 ESTRATTI, LIQUIDI, per aromatizzare.

Classe 4.1: viene inserita la nuova rubrica n. ONU 3230 ACIDO BORONICO (7-METOSI-5-METILBENZOTIOFENE-2-YL) OP7.

Classe 5.2: inserite nuove rubriche: n. ONU 3105 CARBONATO D'ISOPROPILE E DI PEROSSIA DI ter-BUTILE - OP7, n. ONU 3117 PEROSSIPIVALATO DI ter-ESILE - OP8, n. ONU 3107 PEROSSIDO DI ACETILACETONE - OP8.

Classe 9: Viene apportata una modifica alla sottosezione 2.2.9.1.7 (prescrizioni per l'approvazione della produzione delle batterie al litio ai fini del trasporto): le **batterie a bottone** sono ora esentate dall'obbligo, da parte dei fabbricanti, di rendere disponibile il riepilogo del verbale di prova, come specificato nel manuale delle prove e criteri (ADR 2.2.9.1.7 g)).

3.3 - Sono state apportate diverse **Modifiche alla Tabella A e alle disposizioni speciali** contenute nel Capitolo 3.3, tra cui :

DS 225 estintori contenenti un gas compresso;

DS 291 prescrizioni per macchine frigorifere e pompe di calore contenenti gas liquefatti infiammabili;
DS 363 Motori o macchine funzionanti con l'aiuto di combustibili classificati come merci pericolose, per mezzo di un sistema a combustione interna o di pile a combustibile;
DS 389 Mezzi di trasporto in cui sono installate delle batterie al litio ionico o batterie al litio metallo progettate esclusivamente per fornire energia all'esterno del mezzo;
DS 593 Gas liquidi refrigerati usati per raffreddamento;
DS 642 trasporto di fertilizzanti in soluzione contenenti ammoniaca non combinata;
DS 644 trasporto di UN2426 NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO , soluzioni calde concentrate;
DS 663 trasporto di imballaggi scartati vuoti non ripuliti;
DS 674 Controlli e prove periodiche di bombole sovrastampate.

Mentre sono state **aggiunte le Disposizioni speciali** :

DS 396 oggetti contenenti un gas infiammabile, non tossico;
DS 397 Trasporto di aria compressa UN1002, 2, A1;
DS 676 Trasporto di colli contenenti materie che polimerizzano trasportate come rifiuto.

4.1.4 - Sono state effettuate **modifiche delle istruzioni di imballaggio** P200 per i recipienti in pressione; P205 Dispositivi di stoccaggio per idruro metallico UN3468; P208 Gas adsorbiti della classe 2; P621 Fusti o taniche (bidoni) per i rifiuti ospedalieri; P903 Pile al litio, Pile al litio in equipaggiamenti; P911 Pile al litio, Pile al litio in equipaggiamenti danneggiate o difettose; IBC 02 Disposizioni speciali di imballaggio per UN2031 Acido Nitrico; IBC 07.

Vi è **una nuova Disposizione speciale di imballaggio** (B20) per la nuova rubrica UN3550: IBC 520 Perossidi organici e materie autoreattive di tipo F.

Nella LP906 (Batterie al litio, Batterie al litio in equipaggiamenti danneggiate o difettose), vengono definite le modalità di verifica e le prove da sostenersi per garantire il rispetto delle prescrizioni supplementari. Viene inoltre stabilito l'obbligo di redigere, alla fine della verifica, un rapporto che deve essere disponibile su richiesta. In questo rapporto, vanno anche specificate le istruzioni sul corretto utilizzo del collo.

5.4.1 - Per quanto riguarda il **Documento di trasporto**, segnaliamo in particolare che:

- Per quanto riguarda le informazioni relative ai rifiuti, grazie alla nuova sottosezione 5.4.1.1.3.2 sarà possibile, rispettando una delle tre condizioni ivi specificate, determinare tramite **stima** la quantità di rifiuti trasportati, al fine di riportarla nel documento di trasporto.
- Per il trasporto di materie stabilizzate e materie stabilizzate mediante regolazione della temperatura, vi è l'obbligo di riportare nel documento di trasporto la temperatura di regolazione e la temperatura critica e di specificare se trattasi di materia stabilizzata o di materia stabilizzata mediante regolazione di temperatura.
- Nella nuova sottosezione 5.4.1.1.23 si stabilisce che quando una materia, che è un solido come definito nell'ADR (Sezione 1.2.1), è presentata per il trasporto allo stato fuso, alla denominazione ufficiale di trasporto deve essere aggiunto l'attributo "FUSO", a meno che non sia già incluso nella designazione.
- Nella già esistente sottosezione 5.4.1.2.2, vengono fornite nuove indicazioni per la compilazione del documento di trasporto in casi particolari (es. Butilene)

5.4.2 - Nel caso di trasporti multimodali, quando il trasporto di merci pericolose in un contenitore precede un percorso marittimo, il **certificato di carico** del contenitore o del veicolo, conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG, **deve essere fornito al trasportatore marittimo** da parte dei responsabili del carico del contenitore. L'obbligo, quindi, riguarda la consegna del certificato al trasportatore marittimo, per tanto il documento dovrà essere presente già in questa fase del trasporto.

Si adegua anche il testo della sottosezione 8.1.2.1, nella quale sono elencati i documenti che devono trovarsi a bordo dell'unità.

6.9 - Il nuovo capitolo 6.9 è dedicato esclusivamente alle cisterne mobili realizzate in materia plastica rinforzata con fibre (FRP). L'attuale capitolo 6.9 diventa il capitolo 6.13.

L'ADR 2023 stabilisce che le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili e i contenitori cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti infiammabili devono essere provviste di valvole di sicurezza.

L'obbligo di apporre i marchi prescritti al 6.8.3.2.9.6 sulle cisterne decorre dal prossimo controllo intermedio o periodico da attuarsi dopo il 31 dicembre 2023.

Con la modifica della sottosezione 6.8.3.4.6 b), per le cisterne e anche per i contenitoricisterna adatti al trasporto dei gas refrigerati, il **controllo intermedio** deve ricorrere entro e non oltre i sei anni dal controllo periodico. L'obbligo del controllo intermedio sessennale parte a decorrere dai sei anni successivi al controllo intermedio eseguito dopo il 1° luglio 2023.

8.5 - Relativamente all'Obbligo di sorveglianza per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi, al punto 6) dell'istruzione S1, riguardante l'obbligo della sorveglianza dei veicoli, all'elenco delle materie ed oggetti della Divisione 1.4 vengono aggiunti gli oggetti UN0512 e UN0513, Detonatori Elettronici Programmabili della divisione 1.4, gruppi di compatibilità rispettivamente B ed S.

9.1.3.3 - si stabilisce che anche il certificato di approvazione di un veicolo FL, oltre che di un veicolo EX/III, conforme alle prescrizioni del 9.7.9, deve recare la seguente dicitura al punto 11: "Veicolo conforme al 9.7.9 dell'ADR".

9.7.9.1 - Viene esteso ai veicoli FL (nel caso in cui trasportino gas infiammabili liquefatti e compressi con un codice di classificazione comprendente una F) e ai veicoli FL (nel caso in cui trasportino liquidi infiammabili del gruppo di imballaggio I o del gruppo di imballaggio II) l'obbligo di equipaggiamento con estintori automatici per lo scomparto in cui si trova il motore a combustione interna utilizzato per la propulsione del veicolo.